

Con l'**ordinanza n. 30383/2022 del 17 ottobre 2022** la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un curatore fallimentare che aveva chiesto l'accertamento della responsabilità dei sindaci per il mancato controllo relativo a una serie di irregolarità commesse dall'amministratore unico della società fallita, tra cui la sopravvalutazione delle rimanenze e la scorretta o falsa contabilizzazione di alcuni crediti inesigibili e di alcune operazioni inesistenti (queste ultime emerse solo in seguito a una verifica della Guardia di Finanza).

Nel caso considerato la pretesa responsabilità era riconducibile al disposto dell'art. 2407, secondo comma, cod. civ. (i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per le condotte di questi ultimi, *«quando il danno non si sarebbe prodotto se essi «(i sindaci)» avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica»*), sul presupposto che la violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci avesse causato un pregiudizio al patrimonio sociale.

La Suprema Corte ha stabilito alcuni principi importanti (sulla base dei quali ha rigettato il ricorso del curatore fallimentare):

- Il curatore che esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci deve dimostrare – in applicazione delle regole generali sull'onere probatorio - l'esistenza del danno causato alla società, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso al comportamento illecito degli organi della società fallita.
- Agli amministratori e ai sindaci spetta l'onere di provare la mancanza di imputabilità del danno alla loro condotta, *«mediante la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge»*.
- In particolare, nel caso in cui il curatore affermi che sono responsabili i sindaci per difetto di vigilanza sull'operato degli amministratori, il curatore dovrà dare la prova, oltre che del danno, anche del rapporto di causa tra la negligenza dell'organo di controllo e il danno medesimo, *«dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio»*.
- Tuttavia, l'inversione dell'onere della prova (come sopra delineato) sarebbe configurabile qualora l'assoluta mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili fossero tali da rendere *«concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società»*.

